

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

- Per sapere -

premesso che:

- il fondo pensione per il personale dell'ex Banca di Roma ha circa 20.000 iscritti, di cui circa 3.000 in servizio nel gruppo Unicredit, 1.000 esodati, 1.000 differiti e oltre 15.000 pensionati, a suo tempo dipendenti delle aziende confluite nell'ex Banca di Roma, poi Capitalia e oggi Unicredit;
- l'iscrizione al fondo era obbligatoria e faceva parte del contratto di lavoro;
- la finalità del fondo era quella di assicurare una pensione integrativa, correlata alla retribuzione, da godere all'atto del pensionamento e da adeguare annualmente;
- per godere di tale beneficio sia il dipendente che l'azienda provvedevano a versamenti mensili rapportati all'importo della retribuzione percepita.

considerato che:

- a partire dal 2015 le fonti istitutive (Unicredit e sindacati) hanno autonomamente modificato lo statuto, sostituendo all'adeguamento annuale, basato sulle regole di perequazione INPS, una variazione che fosse funzione del rendimento conseguito, anno per anno, dagli amministratori, e nella percentuale eccedente il tasso tecnico di equilibrio;
- la modifica statutaria sull'adeguamento annuale è stata basata sulla disposizione di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), richiamato espressamente nelle premesse dell'accordo sindacale del 16 maggio 2014;
- tale disposizione ha inserito nell'art. 7 bis del D.lgs. n. 252 del 2005 il comma 2 bis, in base al quale "qualora i fondi pensioni di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future";
- la norma richiamata ha conferito un ampio potere modificativo delle "fonti istitutive" dei fondi pensioni omettendo il necessario bilanciamento tra le esigenze di tenuta finanziaria dei fondi e il diritto dei pensionati a che siano assicurati trattamenti pensionistici "adeguati alle esigenze di vita", in palese contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione (artt. 36 e 38) e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di diritti acquisiti;
- è da notare, in particolare, come il d.lgs. n. 252 del 2005 non contenga una disposizione analoga a quella dettata dal comma 7 dell'art. 18 del D.lgs. n. 124 del 1993 che prevedeva: "in presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che, alla predetta data, non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica", facendo quindi salve le prestazioni per le pensioni già maturate;
- fatto sta che a seguito della modifica statutaria a oggi, l'assegno è diminuito del 70%;
- il fondo ha avuto un rendimento annuo quasi sempre inferiore a quello di analoghi fondi, così come risulta dai bollettini annui dell'organo di vigilanza, COVIP.

considerato inoltre che:

- a quanto risulta all'interrogante, il fondo avrebbe portato avanti discutibili operazioni immobiliari;
- si pensi ad esempio, all'acquisto, da Unicredit, di un unico complesso immobiliare, quello di viale Tupini in Roma, costituente circa un sesto dell'intero patrimonio della specie, con evidente concentrazione del rischio;
- detta operazione, già oggetto di interrogazione parlamentare del luglio 2004, per possibile conflitto di interessi (si precisa che l'azienda, a norma di statuto, nomina metà dei consiglieri), risulta al momento non a reddito, avendo Unicredit, affittuaria dell'immobile, dato disdetta del contratto di locazione;
- molto discussa anche la partecipazione a un fondo immobiliare riconducibile all'immobiliarista Luca Parnasi che è stato svalutato nel bilancio 2018 per oltre 10,5 milioni di euro (con una diminuzione del 96 per cento): il fondo Idea Fimit Sviluppo-Comparto Uno, che ha riguardato un progetto di sviluppo in area poi risultata destinata a parco naturale, investimento che chiaramente non pare ispirato a criteri di sana e prudente gestione;
- il fondo avrebbe poi realizzato una serie di operazioni in prodotti finanziari derivati per le quali la COVIP ha sanzionato amministratori, sindaci e direttore per circa 500.000 euro pagati interamente dal fondo stesso.

inoltre, la politica di Unicredit degli ultimi anni, basata su continui esodi del personale e cessione di sportelli, avrebbe fatto venir meno versamenti atti a rafforzare il patrimonio e ha allungato i periodi di corresponsione della pensione:

- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda;
- se i Ministri interrogati, alla luce dei fatti sopra esposti, ritengano opportuno aprire, in tempi brevissimi, un tavolo di confronto tra i Ministeri, Unicredit, i pensionati e le organizzazioni sindacali, ai fini dell'individuazione di una soluzione che soddisfi le legittime aspettative degli iscritti al fondo pensione;
- se il Ministro dell'economia e delle finanze possa ravvisare l'obbligo da parte di Unicredit (che, nel 2022, ha registrato un utile record di 5,2 miliardi di euro, miglior risultato di sempre) di contribuire al ripianamento del fondo;
- se siano possibili interventi atti a tutelare il risparmio degli iscritti, che corrono addirittura il rischio di vedersi erogare meno di quanto versato negli anni, soprattutto per coloro che alla data di modifica dei criteri di adeguamento, avevano già maturato i requisiti pensionistici;
- se non ravvisa profili di illegittimità costituzionale nella disposizione richiamata in premessa (comma 2-bis dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 252 del 2005) nella parte in cui consente di rideterminare la disciplina delle prestazioni con riferimento alle rendite in corso di pagamento, non considerando adeguatamente i diritti di coloro che "hanno raggiunto un elevato livello di consolidamento" del trattamento pensionistico (cfr. Corte cost. n. 390 del 1995).